

**COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO**  
**INTESA DEFINITIVA**  
**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**PARTE NORMATIVA 2013/2015 E PARTE ECONOMICA ANNO**  
**2015 – UTILIZZO**

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di San Pietro Vernotico- Piazza G. Falcone , ha avuto incontri tra:

- I componendi della delegazione trattante di parte pubblica  
Dott. Pierluigi Cannazza – Presidente
- \_\_\_\_\_  
La RSU dell'Ente nelle persone di:  
\_\_\_\_\_

Premesso che la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa attraverso tre fasi “obbligatorie e se-queenziali” (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; deliberazione Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 164/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Molise n. 15/2018/PAR) che “.. solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate.

a. La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

b. La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo con-tabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

c. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili...solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità)...”. Difatti “...se la costituzione del fondo si attegga quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante” (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR).

Ciò premesso, con riferimento al CCDI dell’anno 2015 tutte e tre le fasi del procedimento hanno avuto attuazione pratica, nei termini di Legge, per cui non sussiste una valida ragione giuridica al fine di ritenere che non si possa procedere, come del resto in parte si è proceduto, a dare concreta attuazione al contratto integrativo decentrato anno 2015 sottoscritto dalle parti solo al compimento di tutte e tre le fasi come sopra riportate.

Occorre rimarcare infatti, con riferimento ai ruoli svolti nel procedimento di sottoscrizione del CCDI 2015:

- che il Revisore Unico dei Conti, con verbale n.19/2015 aveva rilasciato parere favorevole all'integrazione del Fondo parte variabile 2015 autorizzata con deliberazione di G.C. n. 205/2015 e con verbale n. 1 del 08/01/2016, aveva rilasciato parere favorevole, sulla bozza di CCDI parte normativa 2013/2015 e parte economica 2015, e pertanto l'A.C. con deliberazione di G.C. n. 3 del 15/01/2016 ha autorizzato la parte pubblica alla relativa sottoscrizione avvenuta in data 21/01/2016;
- che con Deliberazione di G.C. n. 153 del 10.11.2016 si approvava la relazione sulla performance 2015 a seguito di validazione da parte dell'O.I.V. giusta nota prot. 18725/2016; con nota in atti prot. n. 21488 del 07/10/2016, come rettificata con note prot. n. 21910 del 14/10/2016 e n. 23205 del 02/11/2016, l'OIV trasmetteva la schede riassuntiva dei punteggi dei funzionari incaricati di posizione organizzativa unitamente alle schede di valutazione individuale riferite all'anno 2015; con provvedimento n. 67 del 14/11/2016 il Sindaco prendeva atto ed approvava la valutazione della performance individuale dei responsabili di posizione organizzativa riferita all'anno 2015, stabiliva la misura percentuale dell'indennità di risultato e demandava all'Ufficio personale dell'ente gli adempimenti esecutivi.
- che con nota in atti prot. n. 24201 del 14/11/2016 l'OIV ha trasmesso la graduatoria relativa alla valutazione del personale di-pendente anno 2015, dallo stesso elaborata in ragione della valutazione effettuata con l'applicazione del sistema di valutazione della performance approvato dalla Giunta Comunale in uno con il piano della performance 2015/2017 e utilizzando le schede ivi previste;
- che con verbale nr. 25 del 5.12.2016 il revisore dei Conti del tempo Dr. Palma Antonio revocava i precedenti verbali nr.19/2015 e nr. 01/2016 relativi, rispettivamente, all'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99, e sull'atto di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Integrativo decentrato anno 2015.

La revoca di un atto, che pure può prescindere da vizi di legittimità, potendo essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ha effetti ben precisi disciplinati dalla norma. Fermo restando un preciso obbligo motivazionale, in ogni caso la revoca produce effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti dal provvedimento revocato. Quindi non può revocarsi l'autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto già avvenuta, o ritenerla tamquam non esset avendo già prodotto i suoi effetti (le tre fasi del procedimento come sopra richiamate), ma, a seguito della rivisitazione dell'interesse pubblico sotteso al precedente provvedimento poi revocato ed alle ragioni che hanno indotto a rivedere quanto prima autorizzato, priva certamente di efficacia il contratto che, a partire dalla data in cui è avvenuta la revoca, non può più produrre effetti considerando il ruolo centrale attribuito nell'ambito del procedimento al Revisore dei Conti. Peraltro la revoca risulta motivata non già da problematiche connesse alla sopravvenuta verifica di problemi legati alla capacità del bilancio di sostenere quanto oggetto di sottoscrizione sotto il profilo economico, ovvero di una violazione successivamente accertata dei vincoli del rispetto del patto di stabilità interno, e/o dell'obbligo di rispetto dei vincoli di spesa, ma problematiche di ordine differente, alcune delle quali oggetto di analisi e valutazione da parte dell'O.I.V. a seguito della chiusura e validazione dell'intero ciclo della performance 2015 già alla data del 10/11/2016, peraltro oggetto di specifiche pronunce giudiziali. La validazione della relazione sulla performance da parte dell'OIV (art. 14 c. 4 lett. c) d.lgs. 150/2009) è il documento che rappresenta il completamento del ciclo della performance (avviato con il piano della performance dell'anno precedente) attraverso la verifica, da parte dell'OIV, della comprensibilità, della conformità e dell'attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella relazione sulla performance.

La validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla relazione sulla performance e costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività (titolo III d.lgs. 150/2009).

Nel corso dell'anno 2019 e 2020, infatti, alcune pronunce giudiziali emesse da tre differenti Giudici del Tribunale di Brindisi (Sentenze nr. 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019, 1608/2020, 1893/2020, 1897/2020 ed altre ancora, alcune delle quali in fase di appello ed altre passate in giudicato in quanto oggetto di transazione), nell'ambito di giudizi attivati a gennaio 2017 da molti dipendenti del Comune di San Pietro Vernotico avente ad oggetto il mancato pagamento della produttività 2015, dovendo statuire su espressa contestazione sul punto effettuata nella costituzione in giudizio dal legale del Comune, hanno superato i problemi sollevati dal revisore dott. Palma con la revoca di cui al summenzionato verbale nr. 25 del 5.12.2016 legati al ciclo della performance, ed hanno stabilito il seguente principio: "in merito al raggiungimento degli obiettivi, deve aversi riguardo alla deliberazione n. 241 del 10.12.2014 (all. 1 fascicolo di parte opponente) che - nel richiamare il piano della Performance di cui all'art. 10 d.lgs 150/09 nonché il Regolamento comunale approvato con delibera della G.C. n. 278 del 30.12.2010, avente ad oggetto tra l'altro anche il ciclo di gestione della performance - evidenziava come i progetti e gli obiettivi da raggiungere fossero stati individuati e prefissati nel Bilancio di previsione triennale 2014/2016 e nella Relazione previsionale programmatica. Quanto sopra trova conferma nella determinazione n. 449 del 14.11.2016 nella quale si dà espressamente atto "... ..che i funzionari di posizione organizzativa hanno effettuato la valutazione della performance individuale dei dipendenti secondo il sistema di valutazione della performance approvato dalla Giunta Comunale in uno con il piano della performance 2015/2017 e utilizzando le schede ivi previste;... .." e che è necessario "... ..procedere alla relativa liquidazione dei compensi affianco di ciascun dipendente riportati;... .." (vedasi all.7 fascicolo parte opponente). Ne consegue che i funzionari preposti hanno predisposto anche per l'anno 2015 le schede di valutazione della performance del personale, utilizzate poi dal Comune per determinare il compenso spettante ai dipendenti interessati. Proprio perché le predette schede sono state effettivamente predisposte dal medesimo ente locale deve ritenersi che gli obiettivi fossero già previsti nei suindicati atti e quindi preventivamente contemplati rispetto alla conclusione dell'anno per il quale l'opposto ha richiesto il pagamento del compenso produttività. Tanto è che nella predetta determina si è espressamente previsto di procedere alla liquidazione dei relativi compensi. Vero è che la determinazione n. 471 del 25.11.2016 (all.10 fascicolo parte opponente) ha revocato in autotutela la predetta determinazione n. 449. Tuttavia, detta revoca è stata motivata esclusivamente con la necessità di "avviare in autotutela (...) il procedimento di verifica della corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate relativo all'esercizio 2015 in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l'incremento dello stesso ed il suo utilizzo prima di procedere alla successiva erogazione, ... .." senza alcuna indicazione dell'assenza dei presupposti "soggettivi" per l'erogazione dell'emolumento in esame. Peraltro, detto procedimento di verifica è stato attivato solo recentemente e si è concluso con una revisione del fondo risorse decentrate, dal quale risulterebbe un errore di calcolo della somma dovuta al lavoratore, come dedotto dal procuratore di parte resistente alla presente udienza. Sul punto rileva il giudicante che le somme da corrispondere al lavoratore erano state già vincolate a detto titolo dall'ente locale e che una eventuale erronea determinazione delle somme accantonate nel fondo risorse decentrate non potrebbe in ogni caso andare a discapito del solo premio di produttività, riguardano il fondo risorse decentrate la ripartizione dell'intero salario accessorio e non già del solo premio di produttività. Ciò posto, come già rilevato dal Tribunale in sentenze emesse tra le stesse parti e riguardanti il medesimo oggetto "... ..appare infondata la domanda formulata dall'opponente, tesa ad ottenere la declaratoria di nullità della ccdi del 21.1.2016 limitatamente alla parte economica relativa agli incentivi di produttività ....."

Effettivamente, come evidenziato anche dal Tribunale, nel corso dell'anno 2019 e 2020, si è proceduto al ricalcolo dei fondi anni 1993/1999, 2003/2004, 2010/2019 dando seguito alla deliberazione di Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ed integrata con deliberazione n. 82 del 28/12/2017, per cui ad oggi vi è la corretta quantificazione dei valori di costituzione dei Fondi per le Risorse decentrate, peraltro con il parere favorevole dell'organo di revisione contabile su gli anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2016 con

verbale n. 161 del 02/12/2020 e n. 162 del 03/12/2020 che, in particolare con riferimento all'anno 2015, consente di dare conclusione al procedimento di corretta costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate.

Da tutto quanto sopra emerge che legittimamente si è proceduto a sospendere l'erogazione delle somme a seguito della revoca, con effetto ex nunc, del parere del revisore che aveva portato alla sottoscrizione del CCDI anno 2015 ed alla emissione dei consequenziali successivi atti di esecuzione (sino alla data di revoca), ma che altrettanto legittimamente, avendo definito la corretta quantificazione del fondo anno 2015, si può oggi procedere a modificare il CCDI anno 2015 negoziando gli utilizzi in funzione delle somme oggetto di rivisitazione con il procedimento di verifica dei fondi.

Dato atto, inoltre, che le risorse aggiuntive sono state previste negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'ente, sulla base della decisione assunta dall'organo amministrativo di vertice, competente secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge (rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del limite della spesa di personale); l'incremento è stato comunque correlato ad obiettivi di miglioramento della performance individuati dall'ente anche con l'adeguamento delle linee strategiche declinate in termini triennali nella programmazione nel Bilancio, nella Relazione previsionale e programmatica, negli ulteriori atti di indirizzo assunti dall'Amministrazione comunale di presupposto quale presupposto all'adozione degli atti gestionali, nel piano della performance e negli strumenti di pianificazione della gestione; tutta la programmazione strategica ed operativa, i cui risultati sono riportati poi nella relazione sulla performance, documentano il raggiungimento di obiettivi che hanno richiesto il concreto, diretto e prevalente apporto del personale dell'ente (RAL 134\_ARAN);

Il Segretario Generale e la parte sindacale danno atto delle difficoltà incontrate nella ricostruzione dei fondi, che ha implicato tempi lunghi per la necessità di valutare conteggi che hanno preso come punto di riferimento anni pregressi (dal 1989 al 2019), peraltro realizzata utilizzando le risorse interne dell'ente (non già per mancanza di disponibilità economiche ma per la oggettiva motivazione che solo personale dipendente interno avrebbe potuto effettuare l'attività di ricerca del materiale e di lavorazione dello stesso nel rispetto dei principi giuridici che nel tempo hanno sorretto l'azione della pubblica amministrazione). Due soli dipendenti, senza che nessun altro abbia inteso contribuire, hanno effettuato il lavoro di ricostruzione, mantenendo in carico contemporaneamente tutte le ulteriori gravose funzioni dettate dalle funzioni assegnate dall'assetto organizzativo tempo per tempo vigente, affrontando ed ottenendo congiuntamente rilevanti risultati dal punto di vista dell'attuazione dei programmi assunzionali anch'essi strategici per l'Ente. Il lavoro è stato definito e documentato con determinazione n. 1000 del 03/12/2020 e n. 1053 del 14/12/2020 sulle quali in revisore dei conti ha rilasciato parere favorevole con verbali n. 161/2020 – n. 162/2020 e n. 167/2020.

Come sopra riportato, il verbale nr. 25 del 5.12.2016 del revisore dei Conti del tempo Dr. Palma Antonio con il quale lo stesso revocava i precedenti verbali nr.19/2015 e nr. 01/2016 rilasciati sull'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99, e sull'autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Integrativo decentrato normativo anni 2013/2015 ed economico anno 2015, ha prodotto sul CCDI/2015 effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti dal provvedimento revocato. All'esito delle verifiche di ricostruzione dei Fondi per le risorse decentrate anni 1993/1999, 2003/2004 e 2010/2019, si pone la necessità di riaprire le trattative relative all'anno 2015 e di pervenire alla sottoscrizione del CCDI sia di modifica di parte normativa triennio 2013/2015 che l'accordo di parte economica anno 2015.

Al fine di definire compiutamente il procedimento che si segue con il presente accordo, si assume a supporto il parere ARAN nr. RAL167 – Orientamenti Applicativi nel quale sono individuate le modalità operative specifiche per fattispecie come quella che ivi interessa l'Ente, di fatto poste in essere dall'Amministrazione, ed in particolare:

“La sospensione cautelativa da parte dell’Amministrazione, utile ed opportuna per evitare ulteriori e più gravose responsabilità (... anche di ordine contabile) non può essere considerata definitiva o risolutiva

del problema. Occorre sicuramente, secondo i principi di correttezza e buona fede, una informativa puntuale nei confronti delle OO.SS. e gli scenari ipotizzabili possono essere così riassunti:

- a) l’ente riconvoca i sindacati per modificare le clausole negoziali;
- b) ove non si addivenga ad una soluzione ragionevole, allora l’ente può impugnare il contratto decentrato davanti al giudice ordinario per far dichiarare la nullità della clausola del contratto decentrato.
- c) eventualmente l’Ente, ove si attivi ai sensi della precedente lett.b) al fine di tutelare la propria posizione,
- d) in considerazione della prevedibile durata non breve del giudizio di merito, potrebbe anche chiedere al Giudice l’adozione di provvedimenti d’urgenza di carattere cautelare, ai sensi dell’art.700 c.p.c.”

Tale percorso procedimentale proposto e sollecitato dal Responsabile del Servizio Risorse Umane ed organizzazione con nota in atti n. 0002178 del 01/02/2017 non è stata attivato dall’amministrazione comunale negli anni 2016 e 2017; successivamente, tenuto conto di quanto disposto dal Commissario Straordinario con deliberazione di G.C. n. 67/2017, è stato avviato un procedimento di verifica della corrette costituzione dei Fondi, percorso concluso con le determinazioni n. 1000/2020 e 1053/2020 con il parere favorevole dell’Organo di Revisione contabile e, come documentato nella deliberazione di G.C. n. 232/2020 e con successiva n. 5/2021 è stato dato indirizzo al Segretario Generale dell’Ente di :

- a) eseguire le necessarie verifiche del rispetto di ogni previsione normativa e della sussistenza dei presupposti legittimanti la nuova sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2015 parte normativa e parte economica adottando gli atti ritenuti necessari, a seguito della predetta verifica, per acquisire il definitivo parere da parte del Revisore dei Conti in merito al CCDI 2015 la cui pre intesa è stata sottoscritta in delegazione trattante il 14.1.2021. Tanto al fine di consentire alla Amministrazione di adottare il consequenziale atto di autorizzazione della parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
- b) di sospendere l’azione di recupero delle somme erogate in virtù della transazione divenuta poi inefficace, in attesa di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 2015, alla luce dei nuovi utilizzi delle risorse del fondo 2015 concordati tra parte pubblica e parte sindacale;
- c) di soprassedere temporaneamente alla nomina del legale al fine di far accertare la nullità del contratto decentrato 2015 avendo le parti del procedimento adottato l’atto preliminare e propedeutico a dare esecuzione al parere Aran che consente la definizione del procedimento con la nuova sottoscrizione del contratto. Resta inteso che qualora si dovesse impugnare il contratto un volta nuovamente sottoscritto, come nella disponibilità di chi dissente dagli accordi assunti e si ritiene legittimato attivamente in tal senso, non potrà che richiedersi in giudizio al Tribunale adito, in via riconvenzionale o con differente giudizio, la nullità, con efficacia ex tunc, del contratto decentrato 2015 come prescritto da Aran, ben potendo assumere l’Amministrazione di aver, nella legittimità, rispettando anche gli altrui giuridici convincimenti, ed in assenza di costruttive proposte alternative, tentato in ogni modo di coniugare quanto prescritto dalle norme e dalle pronunce di Giudici Contabili e della AGO con la tutela delle prerogative dei lavoratori;

Si ritiene quindi, nel rispetto del percorso indicato da Aran, degli indirizzi assegnati con la richiamata deliberazione di G.C. n. 5/2021 e della pre intesa relativa al CCDI normativo 2013/2015 ed economico 2015 sottoscritto in data 14/01/2021 di modificare le clausole negoziali a suo tempo sottoscritte ma prive di efficacia per la revoca del parere del revisore dei conti, atteso che tutte le problematiche che avevano reso inefficace a far data dal 05/12/2016 il C.C.D.I. 2013\_2015 parte normativa e 2015 parte economica, impedendo così la definizione anche economica delle spettanze dei dipendenti, devono ritenersi superate atteso che:

1) È disponibile l'esatto ammontare del fondo 2015 certificato dal revisore dei conti con il parere allegato alla determinazione n. 1000/2020 ed è necessario quindi procedere solo alla definizione degli utilizzi;

2) I dubbi sollevati dal revisore dei conti nell'anno 2016 relativi alla possibilità di definire il ciclo della performance, pur risultando già superati dall'attività di certificazione e validazione del ciclo della performance anno 2015 effettuata dall'O.I.V. nel corso del 2016, sono stati oggetto di valutazione ad opera del Tribunale di Brindisi nelle sentenze sopra richiamate i cui principi si intende applicare, anche tenendo conto delle numerose sentenze in materia di perdita di chances da parte del personale dipendente;

3) Vi è la determinazione della parte pubblica nonché delle OO.SS. (con la sottoscrizione della pre intesa) di procedere alla verifica, negli utilizzi delle somme rivenienti dai fondi, consentendo l'erogazione di tutto quello e solo quello che risulterà possibile a seguito della nuova quantificazione dei fondi, decurtando gli importi a su tempo inseriti nel contratto privo di efficacia, e sottoscrivendo le clausole negoziali modificate a seguito dei nuovi conteggi;

4) La nuova sottoscrizione del CCDI parte normativa 2013/2015 e del 2015 parte economica che contenga le clausole modificate, avendo peraltro la nuova quantificazione del fondo 2015 già ottenuto il parere del revisore dei conti, si ritiene rappresenti l'unica strada perseguibile a tutela dei diritti dei lavoratori, atteso l'alternativa della declaratoria di nullità del contratto provocherebbe la perdita di diritti dei lavoratori, e provocherebbe nuovi contenziosi tenendo conto della perdita di chances rivendicabile dai dipendenti. Con riferimento ai contenziosi in corso, poi, la sottoscrizione del contratto consentirà, ove ritenuto, a parte pubblica e dipendenti di poter definire, nella legittimità avendo definito il procedimento, ogni vicenda involgente la produttività anno 2015, tenendo conto dei pacifici effetti derivanti dalla revoca del parere del revisore dei conti, con efficacia ex nunc alla data del dicembre 2016, non trascurando di considerare gli orientamenti nei vari giudizi coinvolgenti anche altri Enti locali, definiti in ipotesi similari, e svoltisi innanzi alla AGO, oltre i numerosi pareri espressi sul punto dalla Magistratura contabile, e le pronunce relative a giudizi contabili (atti questi più volte richiamati dalla parte pubblica negli ultimi deliberati ma che appare ridondante ivi riportare, stante la natura giuridica del presente atto). La sottoscrizione del contratto, quindi consentirà alle parti di poter definire ogni aspetto, se ritenuto, facendo chiarezza su ogni punto controverso, appropriandosi le parti del presente accordo di prerogative (la decisione in merito agli utilizzi del fondo) alle stesse spettanti in via esclusiva, come dettato dalla norma.

Tutto ciò premesso;

Vista la pre-intesa sottoscritta in data 14.01.2021, come depositata in atti;

Visto il parere reso dal Revisore Unico dei conti con verbale n. 178 del 18/01/2021, in atti prot. n. 0001638 del 19/01/2021, allegato parte integrante al presente atto;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stata autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, costituita come stabilito con la sopra richiamata deliberazione di Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 60 del 11/05/2018, a procedere alla definitiva sottoscrizione del contratto di seguito riportato;

Vista la Relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata al presente atto;

Le parti come in premessa qualificate sottoscrivono con il presente atto la seguente pre-intesa:

#### Art. 1

Ipotesi di modifica del Contratto decentrato 2013/2015, già sottoscritto in data 14/01/2015, allegato A.

#### Art. 2

Ipotesi di utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2015, nel teso che si allega sotto la lettera B.

Letto confermato e sottoscritto.

- I componendi della delegazione trattante di parte pubblica  
Dott. Pierluigi Cannazza – Presidente \_\_\_\_\_

- La RSU dell'Ente nelle persone di:

\_\_\_\_\_